

Indicazioni applicative per il calcolo della tariffa dovuta per gli stabilimenti ricadenti nella Sezione 6, allegato A del D. Lgs. 194/2008

Ogni impresa alimentare che ricada **nel campo di applicazione della Sezione 6** deve provvedere al pagamento delle tariffe per ciascuno dei propri stabilimenti. Le tariffe indicate, in quanto forfetarie, non hanno una corrispondenza diretta con il reale costo del servizio prestato presso un determinato stabilimento ricompreso in tale Sezione.

Al fine dell'individuazione delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della Sezione 6, con termine di "attività prevalente all'ingrosso" si intende l'attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

Qualora uno stabilimento svolga più di una attività si applica un'unica tariffa relativa all'attività prevalente.

Al fine dell'individuazione dell'attività prevalente si considerano, in ordine di priorità, il riconoscimento comunitario dell'attività (rispetto alla registrazione). Nel caso di più attività riconosciute, si prende in considerazione il volume prodotto o commercializzato riferito all'attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si applica nel caso coesistano più attività registrate.

La fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all'ingrosso e al dettaglio).

Nel caso di stabilimenti in attività, l'entità produttiva è calcolata su base annua dell'anno precedente mentre, per i nuovi stabilimenti, l'operatore del settore alimentare effettuerà una stima dell'entità produttiva, salvo conguaglio, in positivo o in negativo, al termine del primo anno di attività.

Nel caso di una nuova registrazione o nuovo riconoscimento, rilasciati nel corso dell'anno, il valore della tariffa dovrà essere calcolato in dodicesimi.

Ai fini del pagamento delle tariffe di cui alla Sezione 6, nelle definizioni:

miele: sono comprese tutte le imprese che procedono alla smielatura e/o al confezionamento e/o alla commercializzazione all'ingrosso di miele: sono esclusi i produttori primari che lavorano esclusivamente miele proveniente dalla propria azienda, nonché cooperative di smielatura e le sale di smielatura pubbliche che effettuano la sola smielatura e destinano l'intero prodotto attenuto ai singoli operatori primari che l'hanno conferito;

molluschi bivalvi vivi; sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi, nonché tutti gli stabilimenti che svolgono l'attività di centro di spedizione dei molluschi, compresi i centri galleggianti;

cosce di rana e lumache: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono e/o commercializzano all'ingrosso le cosce di rana (compresi i macelli) e le lumache o chiocciole vive;

stomaci vesciche e budella: sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati o per la commercializzazione per il consumo diretto;

centri di cottura: sono compresi tutti i centri di cottura che veicolano/distribuiscono un quantitativo di pasti superiore al 50% della produzione annuale a uno o più terminali di distribuzione di altra ditta/ente/istituzione. La tariffa è dovuta sulla base del quantitativo di materie prime in entrata nel centro di cottura.

molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono farine, paste alimentari, pane e prodotti da forno; il termine industriale esclude solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;

pasticcerie industriali: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono prodotti dolciari comprese le caramelle, le gomme da masticare, i confetti ecc. ; il termine industriale esclude solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;

alimenti di origine vegetale non considerati altrove: sono compresi tutti gli stabilimenti di produzione e commercializzazione non specificati nella Sezione 6 (quali ad es. abetaie, zuccherifici, impianti di lavorazione e confezionamento funghi, essiccatoi di cereali per alimentazione umana ecc.);

depositi alimentari, depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di distribuzione: sono compresi tutti i depositi alimentari per la commercializzazione all'ingrosso, nei quali sono detenuti prodotti alimentari e prodotti intermedi di lavorazione, sono compresi anche i depositi degli spedizionieri specificamente destinati al deposito di alimenti ed i depositi centralizzati delle grandi catene di distribuzione.

Sono assoggettate alle tariffe di cui alla sezione 6 anche gli stabilimenti che effettuano solo lavorazioni parziali del ciclo produttivo nei settori sopra indicati commercializzando prodotti destinati a completare il ciclo di produzione in altri stabilimenti.

I cash and carry sono da considerare tra le attività prevalenti all'ingrosso; tali attività sono assoggettate al pagamento delle tariffe previste dalle Sezioni da 2 a 5 (qualora svolgano attività riconosciute ricadenti in queste Sezioni), nonché della eventuale tariffa prevista dalla Sezione 6.